

Bruxelles, 30 giugno 2023
(OR. en, sl, sk)

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0353(COD)**

**11176/23
ADD 1**

**CODEC 1222
ENV 783
ENT 151
MI 574**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo = Dichiarazioni

Dichiarazione della Slovenia

La Slovenia sostiene gli obiettivi del nuovo regolamento relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie in vista della riduzione degli impatti sociali e ambientali in tutte le fasi del ciclo di vita delle batterie e si impegna a contribuire al loro conseguimento. Pertanto la Slovenia sostiene in linea di principio il nuovo regolamento per quanto riguarda i requisiti di sostenibilità e sicurezza delle batterie, nonché requisiti chiari per l'immissione delle batterie sul mercato. La Slovenia sostiene anche il potenziamento dei requisiti in materia di riutilizzo e rifabbricazione, come pure di recupero e gestione dei rifiuti di batterie. Tuttavia la Slovenia ritiene che talune disposizioni non siano sufficientemente chiare e che taluni requisiti non siano praticabili a livello tecnico o economico entro i termini indicati nella proposta di compromesso finale.

La Slovenia desidera segnalare che i requisiti concernenti la gestione dei rifiuti di batterie, segnatamente in materia di responsabilità estesa del produttore e in particolare di registrazione dei produttori e autorizzazione di conformità della responsabilità estesa del produttore, derivano attualmente dalla direttiva, sicché gli Stati membri possono definire requisiti legislativi e organizzativi dettagliati in base alle circostanze nazionali. La modifica dello strumento creerà difficoltà supplementari nonché oneri amministrativi e finanziari nell'adattare i sistemi nazionali esistenti ai requisiti riveduti.

La Slovenia conviene sulla necessità di obiettivi ambientali ambiziosi, ma desidera esprimere gravi preoccupazioni quanto alla capacità di realizzare, entro i termini fissati nel regolamento, gli obiettivi di compromesso proposti per la raccolta differenziata dei rifiuti di batterie portatili e dei rifiuti di batterie per veicoli leggeri, nonché gli obiettivi di compromesso proposti per il recupero e l'efficienza di riciclaggio del litio.

La Slovenia deplora inoltre la mancanza di misure per il controllo e la vigilanza efficaci del rispetto degli obblighi di responsabilità estesa del produttore in capo alle microimprese o piccole imprese. In riferimento all'articolo 3 del regolamento relativo a un mercato unico dei servizi digitali, i fornitori di piattaforme online che si qualificano come microimprese o piccole imprese non sono soggetti all'obbligo di responsabilità estesa del produttore. Pertanto in siffatti casi non sarà possibile garantire il rispetto della responsabilità estesa del produttore né assicurare il controllo.

La Slovenia deplora altresì che talune modifiche redazionali alla luce dell'ultimo accordo di compromesso non contribuiscano a un migliore contesto legislativo né alla chiarezza del regolamento.

In considerazione delle gravi preoccupazioni concernenti la praticabilità di taluni requisiti, la Slovenia si asterrà.

Dichiarazione della Slovacchia

La Repubblica slovacca nutre preoccupazioni riguardo ai termini temporali fissati per gli obblighi individuali come pure riguardo ai termini temporali, al campo di applicazione e al numero di atti delegati e di esecuzione connessi all'applicazione del regolamento, che possono causare problemi a livello di attuazione pratica dello stesso.

Dichiarazioni della Commissione

Dichiarazione n. 1

La Commissione rileva che l'approccio concordato dai colegislatori, che collega l'applicabilità di determinate norme in materia di sostenibilità all'adozione dei rispettivi atti delegati o di esecuzione da parte della Commissione, può pregiudicare la certezza del diritto per gli operatori economici quanto all'applicabilità delle disposizioni del regolamento.

Dichiarazione n. 2

La Commissione si rammarica dei termini ravvicinati per l'adozione degli atti delegati e di esecuzione e di alcune altre azioni di follow-up ed esprime preoccupazione circa la possibilità di rispettarli. La Commissione rileva che l'attuazione del regolamento richiederà notevoli risorse al suo interno.
